

CAMERA DEI DEPUTATI

N.398

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento per la disciplina del reclutamento delle risorse umane da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (398)

(articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 6, lettere b) e c), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162)

Trasmesso alla Presidenza il 16 agosto 2011

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RECLUTAMENTO DELLE RISORSE UMANE DA PARTE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 6, LETTERE B) e C) DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2007, N. 162, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, quinto comma, e 97 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2004/49/CE del 29 aprile 2004 relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie ed, in particolare, gli articoli 4, comma 6, lettere b) e c);

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica n. 34 e n. 35 in data 25 febbraio 2009 e n. 36 in data 3 marzo 2009 recanti rispettivamente lo statuto, il regolamento di organizzazione ed il regolamento di gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;

Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, con il quale è stato individuato il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del -----;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza -----;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del -----;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

E M A N A

il seguente regolamento:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Principi generali)



1. Il reclutamento del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, nel seguito 'Agenzia', avviene mediante procedure concorsuali o selettive i cui criteri informativi sono individuati nei principi fissati dall'articolo 97 della Costituzione, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, successive modificazioni, dagli articoli 7, 28, 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel seguito 'decreto legislativo n. 165 del 2001'.
2. Le procedure di reclutamento si conformano ai seguenti principi:
 - a) adeguata pubblicità della selezione e delle relative modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento;
 - b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, eventualmente tramite ricorso all'ausilio di sistemi automatizzati finalizzati a realizzare anche forme di preselezione;
 - c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.
3. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alle selezioni sono ammessi cittadini italiani e cittadini dell'Unione europea che siano in possesso dei requisiti fissati dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.

TITOLO II PROCEDURE DI RECLUTAMENTO

ART. 2

(Avvio dei procedimenti di assunzione)

1. Il procedimento di reclutamento è avviato con provvedimento del direttore dell'Agenzia, previa deliberazione del comitato direttivo relativa alla pianificazione triennale del fabbisogno del personale ed alle effettive necessità di assunzione di personale, secondo quanto indicato all'articolo 35, comma 4, decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo, comunque, conto delle riserve e delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione in materia.

ART. 3

(Pubblicità del procedimento di reclutamento)

1. I bandi concorsuali relativi al reclutamento del personale sono pubblicati per intero o mediante avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Agenzia.
2. Qualora le procedure di cui al comma 1 abbiano ad oggetto la copertura di posizioni di lavoro specialistico o altamente qualificato, l'Agenzia può dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione ai gestori dell'infrastruttura ferroviaria, alle imprese ferroviarie e alle società e agli enti nazionali, internazionali ed esteri che per la loro attività specifica utilizzano personale in possesso di competenza professionale analoga a quella richiesta per la partecipazione alla procedura.

ART. 4

(Responsabile del procedimento)

1. Il dirigente dell'ufficio competente in materia di reclutamento e formazione del personale, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 35, con proprio provvedimento nomina il responsabile di ciascun procedimento concorsuale-selettivo, di norma,



nell'ambito delle risorse assegnate al proprio ufficio. Il nominativo del responsabile del procedimento deve essere indicato nel bando concorsuale o nell'avviso di selezione.

2. Il responsabile del procedimento ha il compito di garantire la regolarità del procedimento medesimo nel rispetto della normativa di riferimento e dei termini fissati dal provvedimento di avvio della selezione o nel bando di concorso. Il responsabile del procedimento cura, tra l'altro, l'esatto adempimento in ordine a:
 - a) pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e con le altre forme di pubblicità previste dall'articolo 3;
 - b) informatizzazione delle domande e suddivisione in elenchi dei partecipanti;
 - c) istruttoria delle domande finalizzata all'accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando nonché all'accertamento della regolarità delle domande e della documentazione presentate dai candidati prima dell'inoltro della stessa alla commissione esaminatrice;
 - d) predisposizione dei decreti di esclusione dei candidati motivati dal difetto di almeno uno dei requisiti richiesti dal bando;
 - e) notifica ai candidati del provvedimento di esclusione attraverso invio di lettera raccomandata;
 - f) predisposizione del decreto di nomina della commissione esaminatrice;
 - g) predisposizione, d'intesa con l'ufficio preposto al trattamento economico e giuridico, dei decreti di impegno relativi ai compensi spettanti ai componenti della commissione esaminatrice, contestualmente all'adempimento di cui al punto precedente ovvero qualora non possibile al termine della procedura;
 - h) adempimenti relativi all'insediamento della commissione esaminatrice quali l'invio di copia del decreto di nomina ad ogni singolo componente, individuazione della sede di svolgimento delle attività della commissione, avvio dei contatti con il segretario della commissione in vista della futura trasmissione della documentazione afferente il concorso;
 - i) consegna formale al segretario della commissione della documentazione riguardante i candidati ammessi alla procedura;
 - l) approvazione, da parte della commissione, dei test relativi alla prova scritta sostitutivi dell'elaborato in forma scritta da somministrare in forma automatizzata;
 - m) custodia degli eventuali questionari o test relativi alla prova preselettiva o scritta ovvero di entrambe qualora la medesima custodia non risulti assegnata alla commissione ovvero alla ditta che ne cura la predisposizione in base al contratto di *outsourcing*;
 - n) organizzazione logistica dello svolgimento delle prove preliminari o delle prove scritte ovvero di entrambe;
 - o) comunicazione ai candidati del superamento della prova preliminare o della prova scritta ovvero di entrambe e della data fissata per le successive prove;
 - p) d'intesa con il segretario della commissione, organizzazione delle sedute relative alle prove orali;
 - q) acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei titoli di precedenza e preferenza;
 - r) predisposizione del decreto di approvazione della graduatoria e della nomina dei vincitori a seguito della trasmissione dell'ultimo verbale da parte del segretario della commissione;



- s) pubblicazione, anche mediante avviso, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito dell'Agenzia della graduatoria dei vincitori;
 - t) ricezione formale dal segretario della commissione della documentazione riguardante i candidati che ha formato oggetto dell'attività valutativa da parte della commissione stessa al termine delle operazioni concorsuali;
 - u) archiviazione della predetta documentazione in ossequio alla normativa concernente la tutela dei dati personali;
 - v) calcolo dei compensi spettanti ai componenti la commissione esaminatrice ed inoltro della documentazione relativa all'ufficio competente per la liquidazione degli stessi;
 - z) ogni ulteriore adempimento relativo allo svolgimento dell'attività procedimentale.
3. Il responsabile del procedimento è altresì competente in materia di istanze di accesso agli atti.

ART. 5

(Commissione esaminatrice)

1. L'espletamento delle prove e le valutazioni dei candidati partecipanti alla procedura di reclutamento sono affidate esclusivamente ad una commissione esaminatrice nominata con provvedimento del direttore dell'Agenzia.
2. La commissione è composta da un presidente e da due componenti scelti tra esperti nelle materie attinenti alla posizione da ricoprire e al corrispondente profilo professionale. I membri della commissione, anche per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, sono scelti fra i dipendenti dell'Agenzia e tra esperti esterni, secondo quanto disposto all'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 165 del 2001. Qualora necessario la commissione può essere integrata con componenti aggregati nominati per la valutazione delle prove di lingua straniera richieste dal bando e per l'accertamento di competenze informatiche.
3. Non possono far parte della commissione il responsabile del procedimento e coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o del personale. Salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente della commissione è riservato alle donne.
4. La segreteria della commissione è affidata, di norma, a personale scelto tra i dipendenti dell'Agenzia. Al segretario sono affidate esclusivamente attività certificative e verbalizzanti.
5. Il segretario provvede alla custodia della documentazione relativa alla procedura di reclutamento e, al termine di ogni seduta della commissione, alla redazione di un verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal presidente. Il segretario cura la trasmissione dei verbali originali al responsabile del procedimento successivamente alla pubblicazione della graduatoria finale, ad eccezione del verbale relativo alla definizione dei criteri e delle modalità di valutazione che deve essere tempestivamente trasmesso in copia al predetto responsabile, al fine di consentirne l'accesso ai candidati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

ART. 6

(Adempimenti preliminari della commissione esaminatrice)

1. I membri, anche aggregati, della commissione nella loro prima riunione e in ogni caso prima dell'inizio delle prove sottoscrivono una dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra i singoli componenti e i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, a seguito della presa visione dell'elenco nominativo dei partecipanti.
2. Successivamente alla verifica delle eventuali incompatibilità, la commissione procede alla:



- a) definizione, prima dell'inizio delle prove, del termine del procedimento di reclutamento in considerazione del numero dei concorrenti e del tipo di procedura, dandone comunicazione al responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia. In assenza dell'individuazione del predetto termine si applica il termine stabilito dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
- b) definizione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove e determinazione dei punteggi attribuiti alle categorie dei titoli e alle articolazioni eventualmente individuate nonché dei punteggi attribuiti alle singole prove, che saranno differenziate in relazione alla specificità dei profili messi a concorso e delle modalità di assunzione che può essere con contratto a tempo indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato o contratti di formazione e lavoro.

ART. 7

(Principi generali per l'accesso e la valutazione dei candidati)

1. Le prove della procedura di reclutamento e le relative modalità di valutazione devono essere rapportate alla tipologia delle mansioni richieste e possono essere differenziate con riferimento al tipo di contratto a tempo indeterminato o determinato.
2. Le procedure di reclutamento si svolgono ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, tenuto conto delle aree e dei profili cui si riferiscono.
3. I concorsi per esame ed i concorsi per titoli ed esami consistono in almeno due prove scritte ed in una prova orale; ove previsto, si provvede inoltre alla valutazione dei titoli ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento, in relazione alla specificità dei profili messi a concorso.
4. Per le categorie per le quali non è richiesto il possesso della laurea specialistica o del diploma di laurea, il bando di concorso relativo può stabilire che le prove consistano in appositi test bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.
5. I giudizi espressi dalla commissione nelle diverse fasi valutative sono definitivi e, laddove negativi, comportano la mancata partecipazione alle successive fasi previste dal bando.

ART. 8

(Prove preselettive)

1. La procedura di reclutamento, nell'ipotesi in cui il numero delle domande pervenute dovesse risultare elevato e per espressa disposizione del bando, può essere preceduta da forme di preselezione mediante quiz a risposta multipla predisposti anche da aziende specializzate attraverso la stipula di uno specifico contratto, individuate nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.
2. Il punteggio ottenuto dal candidato nelle prove preselettive non è considerato al momento del calcolo del punteggio finale al termine della procedura.
3. I quiz da sottoporre ai candidati predisposti dall'azienda specializzata prescelta sono approvati dalla commissione, la quale partecipa alle operazioni connesse allo svolgimento delle prove ed alla correzione dei test al termine delle stesse.
4. I contratti aventi ad oggetto la predisposizione dei quiz, la somministrazione di questi ultimi, la custodia dei medesimi, la vigilanza durante lo svolgimento delle prove, l'affitto della sede delle



prove, sono stipulati dal competente ufficio dell'Agenzia, a seguito di motivata richiesta del responsabile dell'ufficio addetto al reclutamento del personale.

ART. 9

(Titoli)

1. Ai fini della formazione delle graduatorie relative alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale con contratti a tempo determinato ed indeterminato, sono valutabili soltanto i titoli che non costituiscono requisito di ammissione previsto dal bando. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
 - a) titoli di cultura;
 - b) titoli professionali;
 - c) titoli vari.
2. Rientrano tra i titoli di cultura i titoli di studio aggiuntivi rispetto a quello richiesto per la partecipazione alla procedura di reclutamento purché coerenti con il profilo da ricoprire, essendo il titolo di studio richiesto per l'ammissione eventualmente valutabile unicamente in relazione al voto riportato. Rientrano tra i predetti titoli, i diplomi di laurea e le lauree specialistiche, i dottorati di ricerca, i diplomi di specializzazione universitaria rilasciati o riconosciuti dallo Stato o conseguiti all'estero, purché riconosciuti equipollenti a quelli nazionali.
3. Rientrano tra i predetti titoli di cultura, con un livello inferiore di valutazione rispetto a quelli del comma precedente, gli attestati di frequenza a corsi e master di perfezionamento universitari, le borse di studio rilasciate da università o amministrazioni pubbliche, i corsi di aggiornamento, qualificazione o similari, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato.
4. Rientrano tra i titoli professionali quelli riguardanti le abilitazioni all'insegnamento e alle professioni, l'espletamento di incarichi e servizi presso amministrazioni pubbliche o private, enti od organismi internazionali nonché società od enti di provenienza per il personale di cui all'articolo 17; il servizio prestato a tempo determinato presso amministrazioni pubbliche o private, enti od organismi internazionali nonché società od enti di provenienza per il personale di cui all'articolo 17, è titolo valutabile ai fini della formazione delle graduatorie relative alle procedure concorsuali per l'assunzione a tempo determinato ed indeterminato, lo svolgimento di attività di ricerca, di sperimentazione, di studio in genere, presso istituti universitari, ovvero di ricerca o sperimentazione, di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato; i lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni e per speciale incarico conferitogli dall'ente di appartenenza o da altre pubbliche amministrazioni purché riguardanti il profilo cui il medesimo candidato concorre; i riconoscimenti speciali quali encomi; l'anzianità rivestita nel profilo immediatamente inferiore a quello posto a concorso ed anzianità complessiva di servizio, anche nelle società od enti di provenienza per il personale di cui all'articolo 17, tali categorie di titoli possono o meno essere considerate alternative. La valutazione è differenziata a seconda che si tratti di servizi resi in livelli eguali o inferiori rispetto a quelli messi a concorso; è consentita una limitazione del periodo massimo valutabile e non sono valutabili servizi o incarichi analoghi ripetuti nel tempo.
5. Rientrano tra i titoli vari: pubblicazioni in riviste, testi o volumi specialistici presenti per esteso su riviste con criteri oggettivi di qualità relativamente a lavori originali, comunicazioni a congressi o convegni pubblicati in atti, premi ed altre attività collegabili purché attinenti alle materie oggetto delle prove di concorso, brevetti ed invenzioni.
6. La commissione stabilisce preventivamente, e comunque prima di aver preso visione dei nominativi dei candidati, i titoli valutabili per ciascuna delle predette categorie fissandone il



relativo punteggio. In ogni caso sono valutati soltanto i titoli posseduti e materialmente prodotti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva.

7. Ferma restando l'eventuale diversa valutazione in ordine alla specificità delle aree professionali in relazione alle quali la procedura selettiva viene attivata, la ripartizione dei titoli e dei relativi punteggi nelle tre categorie principali di cui sopra deve avvenire equamente, evitando di attribuire ad una categoria una influenza determinante rispetto alle altre due.
8. Nelle selezioni per titoli ed esami non può essere assegnato ai titoli un punteggio superiore a dieci trentesimi del punteggio complessivo.
9. In tutti i casi in cui la commissione non valuta un titolo devono essere specificate le ragioni della mancata valutazione.

ART. 10

(Accertamento della regolarità degli atti e designazione dei vincitori)

1. Esaurita l'attività di valutazione la commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato e la trasmette al responsabile del procedimento.
2. L'ufficio preposto al reclutamento del personale, valutate le eventuali precedenze e preferenze dichiarate e comprovate all'atto della presentazione della domanda dai candidati risultati idonei, formula la graduatoria finale dei candidati e provvede ad inoltrarla al direttore affinché quest'ultimo possa procedere all'approvazione della stessa ed alla proclamazione dei vincitori, subordinatamente all'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Dalla data della pubblicazione della graduatoria decorre il termine per le eventuali impugnative.
3. Il provvedimento di proclamazione dei vincitori è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia entro cinque giorni dall'approvazione della graduatoria, ovvero con le modalità stabilite dal bando o dall'avviso di selezione.
4. La graduatoria rimane efficace per il periodo indicato dalle disposizioni legislative in vigore a decorrere dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e può essere utilizzata per la copertura dei posti per i quali il concorso era stato bandito.

ART. 11

(Tutela dei dati personali)

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, gli esiti degli accertamenti connessi alle procedure selettive di cui al presente regolamento nonché i dati personali forniti dagli interessati in relazione a qualsiasi forma di reclutamento sono raccolti e custoditi presso l'archivio del competente ufficio del settore amministrazione, affari generali e finanza dell'Agenzia.
2. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il responsabile del competente ufficio del settore amministrazione, affari generali e finanza.

TITOLO III PERSONALE DIRIGENTE

ART. 12

(Accesso alla dirigenza e svolgimento delle selezioni)



1. L'accesso al ruolo di dirigente dell'Agenzia avviene, per i posti vacanti e disponibili, con concorso pubblico per esami, o per titoli ed esami, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo quanto previsto all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Al concorso per esami ed a quello per titoli ed esami possono essere ammessi i dipendenti ed i soggetti di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nonché il personale di cui all'articolo 17 inquadrate nel ruolo dell'Agenzia, munito di diploma di laurea o laurea specialistica, che abbia compiuto almeno cinque anni complessivi di servizio presso l'Agenzia **compreso il periodo di utilizzazione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea sulla base della tabella di equiparazione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.**
3. La procedura concorsuale si svolge secondo le modalità indicate all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. Qualora la procedura preveda anche la valutazione di titoli, questa viene effettuata ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento.
4. Il trenta per cento dei posti a concorso è riservato al personale dipendente dell'Agenzia appartenente da almeno quindici anni alla qualifica per la quale è previsto l'accesso con diploma di laurea o laurea specialistica, purché in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando. Qualora la quota di cui trattasi non venga interamente ricoperta da personale avente i requisiti sopra citati, la parte rimanente fino alla concorrenza del trenta per cento dei posti messi a concorso è riservata al personale dell'Agenzia comunque appartenente alla qualifica per la quale è previsto l'accesso con diploma di laurea o laurea specialistica, purché in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, ivi compresa l'anzianità di servizio di almeno cinque anni di cui al comma 2.
5. I vincitori del concorso sono assunti dall'Agenzia e, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, ove non abbiano già maturato un'esperienza dirigenziale, sono tenuti a frequentare un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo quanto disposto all'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
6. I requisiti specifici e le procedure di selezione di cui ai commi da 1 a 5 sono stabiliti nei relativi avvisi o bandi.
7. La retribuzione dei dirigenti di cui al presente articolo è stabilita con contratto individuale. Il trattamento economico fondamentale e quello accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione, ai risultati conseguiti ed alla professionalità posseduta, sono determinati sulla base dei contratti collettivi per l'area dirigenziale applicabili al personale dell'Agenzia.

ART. 13

(Incarichi di funzioni dirigenziali)

1. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti tenendo conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire e dei programmi da realizzare, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001. I soggetti in grado di soddisfare tali esigenze vengono individuati sulla base delle conoscenze, delle attitudini e delle capacità professionali possedute, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.
2. Gli incarichi medesimi sono conferiti a tempo determinato, da tre a cinque anni, con facoltà di rinnovo.



3. Gli incarichi di funzioni dirigenziali degli uffici sono conferiti dal direttore, sentito il dirigente di vertice del settore interessato.
4. Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi si applica quanto previsto all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
5. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti nei limiti ed ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
6. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti nei limiti ed a tempo determinato anche ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. La durata di detti incarichi è stabilita dal decreto legislativo medesimo.

TITOLO IV
SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

ART. 14

(Procedure di selezione per l'accesso dall'esterno)

1. Per il reclutamento del personale si provvede nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, assicurando trasparenza, economicità e celerità di svolgimento. L'Agenzia può avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi di lavoro, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 7 e 36, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Le regole delle procedure di selezione di cui al comma 1 sono stabilite nei relativi avvisi o bandi.

TITOLO V
GESTIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE

ART. 15

(Formazione)

1. Le attività di formazione sono rivolte a:
 - b) assicurare la continuità operativa dei servizi migliorandone la qualità e l'efficienza;
 - a) valorizzare il patrimonio professionale dell'Agenzia;
 - c) sostenere i processi di cambiamento organizzativo:
2. L'Agenzia promuove ed attua, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, interventi e programmi di formazione permanente e di aggiornamento continuo del personale, per migliorarne il livello di prestazione nelle posizioni attualmente ricoperte e accrescerne le capacità potenziali in funzione dell'affidamento di incarichi diversi, anche ai fini dello sviluppo di professionalità polivalenti e della progressione di carriera.

ART. 16

(Tutela legale e copertura assicurativa)

1. L'Agenzia garantisce la tutela legale e le spese di giudizio ai propri dipendenti ove si verifichi l'apertura di un procedimento civile o penale nei confronti del dipendente, per fatti o atti compiuti nell'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti, sempre che tali fatti non siano imputabili a dolo o colpa grave.



2. La garanzia di cui al comma 1 è sospesa nel caso di dolo o colpa grave del dipendente accertato con sentenza ancorché non passata in giudicato.
3. L'Agenzia garantisce con apposita polizza assicurativa i propri dipendenti che nello svolgimento delle mansioni e delle competenze per conto dell'Agenzia siano esposti al rischio di danni arrecati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali a beni tangibili anche aziendali e al rischio di responsabilità civile in generale, con esclusione di fatti ed omissioni commessi con dolo o colpa grave.
4. L'Agenzia garantisce le tutele di cui al presente articolo anche nei casi in cui il lavoratore si costituisca parte attrice verso terzi che gli abbiano procurato danni materiali, fisici e morali durante lo svolgimento del proprio lavoro ed in connessione con lo stesso.
5. L'Agenzia stipula apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto. Detta polizza è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e ai beni trasportati nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 17

(Personale proveniente dal gruppo FS S.p.A. o da altre società ed enti)

1. Nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e del cinquanta per cento dei posti previsti nell'organico dell'Agenzia, il personale di cui all'articolo 4, comma 8, lettera b), del citato decreto legislativo, a domanda, può essere trasferito ed inquadrato nei ruoli dell'Agenzia stessa. La domanda di trasferimento ed inquadramento nel ruolo dell'Agenzia deve essere presentata dal personale interessato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Con disposizione del direttore dell'Agenzia, fatto salvo motivato diniego, il personale che ha presentato la domanda di cui al comma 1 è inquadrato nel ruolo dell'Agenzia, secondo i criteri di equiparazione previsti dalla delibera di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
3. Al personale che accede al ruolo dell'Agenzia secondo la procedura di cui al presente articolo è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico applicato al personale dell'Agenzia. A tale personale è garantito comunque, se più favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza mediante assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile.
4. Al personale di cui al presente articolo eventualmente iscritto a fondi di previdenza complementare resta salva, ove possibile ed anche tramite specifici accordi, la facoltà di mantenere dette iscrizioni e le relative prestazioni.
5. Il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge n. 297 del 1982, maturato dai singoli lavoratori presso le società del Gruppo F.S. s.p.a., comprensivo delle rivalutazioni di legge, alla data dell'inquadramento nel ruolo dell'Agenzia, è trasferito, su richiesta dell'interessato, alla predetta Agenzia e si cumula a tutti gli effetti, comprese le successive rivalutazioni di legge, con gli accantonamenti che saranno effettuati a seguito dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia medesima. **Le quote eventualmente accantonate presso il fondo di tesoreria di cui all'articolo 1, commi 755 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, permangono presso il predetto fondo.**



6. Per effetto del trasferimento delle somme di cui al comma 5, il Gruppo F.S. s.p.a. è liberato a titolo definitivo delle obbligazioni inerenti al pagamento delle somme stesse e delle relative successive rivalutazioni.
7. A partire dalla data di inquadramento nel ruolo dell'Agenzia, al personale di cui trattasi si applicano le norme applicabili al personale dipendente delle amministrazioni pubbliche anche in materia di trattamento di fine rapporto.

ART. 18

(Inquadramento del personale proveniente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, ed in numero non superiore a dodici unità, il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti utilizzato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, a domanda può essere trasferito ed inquadrato nei ruoli dell'Agenzia stessa.
2. La domanda di trasferimento ed inquadramento nel ruolo dell'Agenzia deve essere presentata dal personale non dirigente interessato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Per il personale dirigente proveniente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con incarico a tempo determinato presso l'Agenzia collocato in aspettativa senza assegni secondo quanto disposto all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, la domanda di trasferimento presso l'Agenzia deve essere presentata dal dirigente interessato entro sessanta giorni prima della scadenza dell'incarico.
4. Con disposizione del direttore dell'Agenzia, fatto salvo motivato diniego, il personale che ha presentato la domanda di cui ai commi 1, 2 e 3 è inquadrato nel ruolo dell'Agenzia, secondo i criteri di equiparazione previsti dalla delibera di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
5. Al personale di cui al presente articolo assunto dall'Agenzia è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico applicato al personale dell'Agenzia.

ART. 19

(Trattamento giuridico ed economico)

1. Al personale inquadrato nei ruoli dell'Agenzia si applica, nelle more dell'individuazione del comparto di contrattazione collettiva, il trattamento giuridico ed economico individuato dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

ART. 20

(Ulteriori disposizioni)

1. In considerazione di quanto disposto all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, all'Agenzia si applica l'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

ART. 21

(Disposizioni finali)



1. Dall'applicazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001.

ART. 22

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo.

